

Roma, 3 maggio 2004

Circolare n. 41/2004

Oggetto: Autotrasporto – Agevolazioni fiscali.

Con l'approssimarsi della scadenza di pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (21 giugno 2004, ovvero 21 luglio 2004 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%), si ritiene utile riepilogare le agevolazioni fiscali di cui possono usufruire le imprese di autotrasporto merci.

Trasferte – In luogo della deduzione anche analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti, le imprese di autotrasporto possono dedurre un importo forfettario giornaliero al netto delle spese di viaggio e di trasporto pari a 59,65 euro per le trasferte nazionali e 95,80 euro per quelle all'estero.

Indennità di trasferta - L'indennità di trasferta erogata agli autisti è esclusa dalla base imponibile Irap, negli stessi limiti già previsti ai fini Irpef, pari giornalmente a 46,48 euro per le trasferte nazionali e 77,47 euro per quelle all'estero.

Spese non documentate - Le imprese minori (ricavi annui fino a 309.874 euro) possono dedurre giornalmente per i viaggi effettuati direttamente dal titolare e dai soci dell'azienda l'importo forfettario di 35,28 e 57,85 euro, rispettivamente per i trasporti effettuati nella regione ove l'impresa ha sede e in quelle confinanti, ovvero oltre tale ambito.

Veicoli leggeri – Le imprese minori, qualora possiedano veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate, hanno diritto ad una deduzione annua per ciascuno dei suddetti veicoli pari a 154,94 euro; l'agevolazione, com'è noto, è finalizzata a compensare il mancato recupero della carbon tax sul consumo di gasolio dei veicoli leggeri.

Telefoni cellulari – I costi relativi ai telefonini sono interamente deducibili, nel limite di un apparecchio per ciascun camion; non è richiesto, ai fini dell'agevolazione, che l'apparecchio sia installato stabilmente sull'automezzo.

Crediti d'imposta – Si rammenta che i crediti di imposta "carbon tax" e "caro gasolio" sono esclusi da tassazione sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap.

Con l'occasione di fa presente che in base alla nuova classificazione delle attività economiche dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata in base alla classificazione Istat ATECOFIN 2004, **il codice di attività delle imprese di trasporti merci su strada è stato modificato; il nuovo codice da riportare sulle dichiarazioni fiscali è 60.24.0** (in precedenza 60.25.0).

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.54/2003
D/d*